

convenzionale degli interessi per violazione dell'art. 1284 comma III, ovvero, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ne riscontri l'invalidità, la sua sopravvenuta inefficacia dal 9 luglio 1992 facendo riferimento ai c.d. "usi su piazza";

b) accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c.;

c) accertare e dichiarare la nullità della clausola di c.m.s. per carenza di causa ovvero per violazione dell'art. 1346 c.c. stante il generico riferimento ai c.d. "usi su piazza";

d) accertare e dichiarare che non sono dovute, in mancanza di un valido accordo, ogni commissione e spesa non previste nel contratto di apertura del c/c e quindi i "diritti di segreteria", la "commissione concessione/rinnovo fido" e la "commissione diponibilità immediata fondi";

Per l'effetto,

In via principale:

a) determinare il saldo effettivo del c/c di cui è causa all'ultimo estratto conto in atti, epurato da tutte le annotazioni non dovute: interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, c.m.s., spese, diritti di segreteria, la commissione per concessione/rinnovo fido, la commissione diponibilità immediata fondi, e comunque ogni altra spesa che risulti illegittimamente segnata a debito e con applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia;

b) condannare l'Istituto di credito alla rettifica delle proprie risultanze contabili.

In via subordinata,



a) accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili.

Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

In via istruttoria,

previa revoca dell'ordinanza dell'8 febbraio 2017 e del 28 febbraio 2019, ammettere la sollecitata CTU al fine di ricalcolare i rapporti dare avere intercorsi tra le parti nel periodo contabilmente documentato con applicazione: in luogo del tasso convenzionale indeterminato, del tasso legale, ovvero del tasso sostitutivo sino al 02.07.2014, senza alcuna forma di capitalizzazione sempre quantomeno sino al 02.07.2014, con integrale elisione delle somme addebitate a titolo di c.m.s. e di spese e degli oneri e delle commissioni non oggetto di specifica pattuizione (dir. segreteria; comm. concessione/rinnovo fido; comm. disp. imm. fondi).

Nell'interesse della convenuta: voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*:

A. In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione o per assoluta indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*;

B. In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per compiuto decorso del termine decennale con decorrenza dalla data delle singole operazioni di addebito e, per l'effetto, **rigettare le domande attoree per intervenuta prescrizione delle relative pretese ed azione;**

C. Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta



prescrizione in ordine a qualsiasi richiesta di ripetizione e ricalcolo degli interessi e, per l'effetto, **rigettare tali domande per intervenuta prescrizione delle relative pretese ed azioni;**

D. In via principale e nel merito: rigettare per intero la domanda attorea, nell'*an* e nel *quantum*, in quanto infondata per le ragioni indicate in atti;

E. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2015, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3963943 (precedentemente n. 10318/00) con conseguente rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente epurato da tutte le poste illegittimamente addebitate e rettifica delle risultanze contabili.

A fondamento della pretesa, l'attrice ha illustrato di essere titolare di un conto corrente bancario, ancora in essere alla data di instaurazione del giudizio, acceso presso la [REDACTED] in data 13 aprile 1992 che risultava costantemente affidato, come emergente dalla visura centrale rischi.

Lamentato che nel corso del rapporto vi fosse stata l'applicazione di interessi in misura ultralegale, con capitalizzazione trimestrale non pattuita dei soli interessi debitori nonché addebito per commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta del conto non concordate, l'attrice ha formulato le domande sopra trascritte (nonché la domanda di accertamento dell'usura praticata dalla banca).

2. Nel resistere [REDACTED] ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in



ragione della genericità delle domande formulate e delle contestazioni nonché l'improcedibilità della domanda in quanto non era stato previamente esperito il tentativo di conciliazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia bancaria.

Sempre in via preliminare, la banca ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate, in particolare:

- la prescrizione decennale di qualsiasi diritto derivante dalle operazioni di addebito in conto corrente decorrente dalla loro effettuazione nonché dalla chiusura periodica del conto e dalla sua approvazione conseguente alla mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista.
- la prescrizione quinquennale *ex art. 2948, n. 4*, in relazione a qualsiasi richiesta di ripetizione e di ricalcolo delle poste ritenute illegittime e eccedenti il quinquennio precedente la notifica dell'atto di citazione *e in particolare degli addebiti o accrediti o versamenti che costituiscono pagamenti avvenuti per i titoli contestati da parte attrice [...] prescrizione decorrente ai sensi dell'art.2935 c.c. da ciascun pagamento a seguito del qual quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme a favore della Banca.*

La convenuta ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda a causa dell'intervenuta decadenza del termine entro il quale impugnare gli estratti conto e contestare le relative annotazioni, ai sensi dell'art. 1832 c.c., in quanto alcuna contestazione tempestiva era stata mossa dal correntista al momento della ricezione dei documenti prodotti in giudizio.



Allo stesso modo la convenuta ha lamentato l'inammissibilità della domanda di ripetizione in applicazione del principio della *soluti retentio* in quanto le somme corrisposte a vario titolo da parte attrice avevano rappresentato l'adempimento di un'obbligazione naturale *ex art. 2043 c.c. poiché effettuati in conformità agli accordi e alle concezioni giuridiche correnti.*

Circa il merito delle contestazioni dell'attrice, la banca ha eccepito che:

1. i rapporti tra l'attrice e l'istituto bancario erano stati correttamente disciplinati dai contratti di affidamento sottoscritti nel tempo dal legale rappresentante;
2. sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare l'applicazione di tassi differenti rispetto a quelli pattuiti;
3. le contestazioni circa l'illegittimità degli interessi non erano provate ed erano genericamente dedotte; la misura degli interessi e le loro variazioni erano state periodicamente comunicate al cliente e da essa correttamente pubblicizzate;
4. nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto non pattuito il tasso convenzionale degli interessi applicato, per il calcolo degli interessi avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 117, n. 7, TUB;
5. la doglianza circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi era inconferente in quanto, alla luce dell'evoluzione normativa, tale prassi era divenuta pienamente legittima; la capitalizzazione di interessi rinviene la propria fonte in una norma



consuetudinaria modificativa, in senso permissivo, della disciplina legale dell'anatocismo e ciò conformemente all'art. 1283 c.c. che ammette che *le norme permissive, cioè che consentono di derogare a divieti, possono venire ad esistenza attraverso fonte consuetudinaria;*

6. ogni contestazione riguardante l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese, applicata in assenza di una valida pattuizione, era da ritenersi superata in presenza delle clausole contrattuali espressamente e specificatamente approvate dal legale rappresentante della società e, per quanto attiene la commissione, alla luce della legge 2 del 2009;
7. a tacer di ciò, il fondamento giuridico della commissione di massimo scoperto era da rinvenirsi nell'art. 1826 c.c. e la sua causa nella funzione remunerativa dell'obbligo, sussistente in capo all'istituto bancario, di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un certo periodo di tempo a prescindere dal suo utilizzo;
8. infine, era da respingersi anche la contestata usurarietà dei tassi di interesse in quanto formulata soltanto nelle conclusioni, senza alcuna allegazione o ulteriore specificazione sull'eventuale superamento del tasso soglia eventualmente intervenuto nel corso del rapporto, ipotesi esclusa essendosi Unicredit spa sempre adeguata alla normativa vigente.

La banca ha, dunque, formulato le domande trascritte.



3. All'udienza di prima comparizione del 22 settembre 2015, avendo le parti dato concordemente atto dell'avvenuta mediazione obbligatoria con esito evidentemente negativo, l'Ufficio ha assegnato alle parti i termini *ex art.* 183 c.p.c.

Con la prima memoria, l'attrice ha preso posizione sulle eccezioni e deduzioni avanzate dalla banca e ha ribadito le contestazioni svolte in merito con l'atto di citazione.

Quanto alla mancata tempestiva impugnazione degli estratti conto da parte del correntista, la Isa Costruzioni srl ha specificato che la loro approvazione tacita non incideva sulla riconosciuta possibilità di contestare la validità del rapporto relativamente alle singole operazioni.

Con riguardo all'eccezione di prescrizione, ne ha obiettato l'eccessiva genericità tale da impedire di accertarne il tipo e la durata nonché il suo decorso, non potendo l'Ufficio sostituirsi alla banca nell'individuazione e nella specificazione dell'eccezione.

La circostanza che il rapporto sia stato caratterizzato costantemente da un affidamento inoltre comportava che gli atti di accreditamento o versamento non fossero qualificabili come autonomi pagamenti, ma quali atti di un unico contratto ad esecuzione ripetuta.

Circa la *soluti retentio ex art.* 2043 c.c., l'attrice ha negato che il pagamento di interessi passivi oltre il tasso legale potesse essere qualificato quale adempimento di obbligazione naturale, stante il difetto dei relativi presupposti, in quanto il pagamento non poteva ritenersi effettuato in adempimento di un dovere morale e sociale bensì in adempimento di un vincolo negoziale, in



quanto le rimesse avevano avuto esclusiva finalità ripristinatoria e a carattere coattivo.

Con la prima memoria, [REDACTED] ha provveduto al deposito di due atti di *rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente* datati entrambi 8 aprile 2015 e sottoscritti da parte attrice, relativi:

- il primo alla rimodulazione e al rientro di un'esposizione debitoria pari a euro 50.000,00 derivante da contratto di affidamento di euro 70.000,00 stipulato in data 2 luglio 2014 e con scadenza fissata al 31 marzo 2015 (scaduto alla data di instaurazione del giudizio), comprovante che la società aveva riconosciuto la situazione debitoria, rinunciando a qualsiasi eccezione e/o riserva (punto 2, pag. 1, memoria I, depositata in data 19 ottobre 2015, doc. B);
- il secondo alla rimodulazione e al rientro di un'esposizione debitoria pari euro 200.000,00 che traeva origine da un contratto di affidamento di pari importo, regolato sul conto corrente n. 463-396943, sottoscritto in data 2 luglio 2014 e valido sino a revoca. Anche con riferimento ad esso [REDACTED] ha evidenziato che la correntista aveva altresì riconosciuto la propria esposizione debitoria *ogni eccezione e riserva rimossa* (punto 2, pag. 1, memoria I, depositata in data 19 ottobre 2015, doc. C).

Con riguardo ad entrambi gli affidamenti, la convenuta ha rilevato che [REDACTED]

[REDACTED] avesse riconosciuto e ammesso:

- ~ di essere stata tempestivamente informata dell'adeguamento dei



contratti all'articolo 2 della delibera CICR sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi;

- ~ di avere regolarmente ricevuto dalla banca, nel corso del rapporto, gli estratti conto e i documenti di sintesi con l'indicazione delle condizioni economiche praticate e delle relative modifiche contrattuali intervenute in conformità delle norme di legge;
- ~ che il rapporto di conto corrente era stato regolato, fino all'8 aprile 2015, dalle condizioni descritte nella memoria e di cui il correntista era sempre stato puntualmente informato;
- ~ di aver rinunciato a far valere qualsiasi eccezione e contestazione, anche in sede giudiziale, relativamente alla tenuta del conto, anche relativamente *al computo degli interessi a far data dall'accensione del rapporto di Conto Corrente, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse* (art. 4, memoria I, depositata in data 19 ottobre 2015, doc. B e C).

Infine, con riguardo alla lamentata usura bancaria, la convenuta ha ribadito le precedenti contestazioni e precisato che qualsiasi fenomeno usurario era escluso dall'operatività della clausola di salvaguardia che, nell'ipotesi di superamento del tasso soglia, avrebbe determinato l'automatica riconduzione del tasso entro la soglia stessa.

Con la seconda memoria, l'attrice ha preso posizione circa gli atti di



rimodulazione prodotti in giudizio dalla banca e ha precisato che, anche attribuendo agli stessi la natura di atti di riconoscimento di debito, tanto non avrebbe precluso la possibilità di eccepire e dimostrare la nullità o l'invalidità del rapporto sottostante in quanto i citati atti avrebbero avuto un'efficacia meramente confermativa di un precedente rapporto fondamentale.

██████████ ha poi negato qualsiasi rilevanza della clausola di salvaguardia, inserita negli atti di rimodulazione, al fine di impedire la violazione della normativa antiusura, in quanto essa sarebbe relativa agli interessi del piano di rientro sottoscritto e non relativa al rapporto di conto corrente nel suo integrale andamento.

Con la seconda memoria la banca ha ribadito le precedenti considerazioni e ha prodotto in giudizio la copia dei contratti di affidamento stipulati il 2 luglio 2014 aventi ad oggetto le aperture di credito di euro 70.000,00 ed euro 200.000,00.

Con la terza memoria, oltre a confermare i propri precedenti assunti, la ██████████ ██████████ ha affermato che la validità della clausola che comportava la rinuncia a qualsiasi eccezione e/o riserva era esclusa ai sensi dell'art. 1462 c.c. in quanto non produce nessun effetto sulle eccezioni *di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto*, con la conseguente possibilità di far valere in giudizio l'invalidità del rapporto.

Istruita solo con prove documentali, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.

4. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata e non merita accoglimento.



Per costante insegnamento giurisprudenziale, la nullità della citazione *ex art.* 164, quarto comma, c.p.c. si produce soltanto quando il *petitum* sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. L'identificazione dell'oggetto della domanda dev'essere effettuata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati in quanto l'atto di citazione si ritiene affetto da nullità soltanto quando all'esito di tale operazione l'oggetto risulti *assolutamente incerto*, vanificando l'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (*cf.* Cass. Sez.Unite, 22 maggio 2012, n. 8077).

Nella fattispecie, l'attrice ha specificato correttamente i fatti costituenti oggetto della domanda, mediante l'individuazione delle clausole contenute nel contratto di conto corrente e ritenute affette da nullità e attraverso la produzione del contratto medesimo e degli estratti conto relativi al periodo oggetto di contestazione.

Non è riscontrabile, in conclusione, alcuna omissione o incertezza in ordine ai fatti costituenti le ragioni della domanda.

5. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata contestazione degli estratti conto.

Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con*



conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr. Cass., 20 novembre 2018, n. 30000; Cass., 17 novembre 2016, n. 23421; Cass., 26 maggio 2011, n. 11626; Cass., 19 marzo 2007, n. 6514).

6. È infondata l'eccezione di irripetibilità per *soluti retentio*.

Il pagamento sul conto corrente di poste non pattuite o eseguito sulla base di clausole nulle non può essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale in quanto difettano i relativi presupposti.

Da un lato, il requisito della spontaneità previsto dall'art. 2034 c.c. non configurabile in un automatico addebito e nella unilaterale pretesa di ricevere il pagamento della somma addebitata, come avviene nel meccanismo di funzionamento proprio del conto corrente, ove il pagamento si effettua mediante annotazione dell'addebito su conto corrente ad iniziativa della banca e senza autorizzazione del cliente (cfr. Trib. Bari, 19 ottobre 2021, n. 3667; Trib. Palmi, 15 luglio 2019, n. 714).

Allo stesso modo non è integrato nella fattispecie l'ulteriore requisito rappresentato dall'aver adempiuto la prestazione in esecuzione di doveri morali o sociali in quanto il pagamento è frutto di una mera operazione contabile dell'istituto di credito.

7. Nel merito, le contestazioni della società attrice riguardanti la nullità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Non è neanche contestato e, in ogni caso, risulta dalla documentazione in



atti, che nell'art. 7, terzo comma, delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi (doc. 1, atto di citazione) sia stabilito espressamente che *gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.*

Tale clausola è nulla in ragione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui *in tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cass., 30 ottobre 2015, n. 22179; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24153; Cass., 2 marzo 2022, n. 6868).*

Occorre conseguentemente individuare il tasso sostitutivo da applicare in luogo di quello applicato dalla banca convenuta.

Con riferimento ai contratti bancari stipulati antecedentemente all'entrata in vigore (*rectius*, all'acquisto di efficacia di talune delle disposizioni ivi contenute) della legge 17 febbraio 1992, n. 154, contenente le norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, deve trovare applicazione il tasso di interesse sostitutivo legale ai sensi dell'art.1284 c.c. in quanto *le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio*



agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n.154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs. primo settembre 1983, n.385 non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia di usura. L'irretroattività si estende anche alla previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (cfr. Cass., 21 dicembre 2005, n. 28302; da ultimo richiamata anche in Cass., 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass., 6 dicembre 2019, n. 31934; Cass., 1 agosto 2022, n. 23872; Cass., 15 dicembre 2022, n. 36766).

Il tasso sostitutivo che dovrà applicarsi non è quello previsto innovativamente dall'art. 117, comma 7, T.U.B. ma quello legale di cui all'art. 1284 c.c. (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36766).

A termini dell'art. 11, quarto comma, l. 154/1992, le disposizioni di cui [...] agli articoli 4, 5 [...] acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (ossia il 10 marzo 1992), sicché al contratto per cui è causa, acceso il 13 aprile 1992, si applicano gli interessi ex art. 1284 c.c.

9. *È affetta da nullità la clausola avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi.*

L'art.7, primo e secondo comma, stabilisce che i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno portando in conto oltre che gli interessi e le commissioni anche le spese [...]. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale trimestralmente [...] fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge



A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate — secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo- dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).

La capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla (Cass., ord. 9 marzo 2021, n. 6480).

Ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente ai contratti di conto corrente bancario stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, sarebbe dovuta intervenire una nuova espressa pattuizione scritta (Cass. Sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634, Cass., 19 maggio 2020, n. 9140; 21 ottobre 2019, nn. 26769 e 26779), espressa pattuizione che non è dato rilevare nel caso di specie.

Quanto appena osservato rende irrilevante -a dispetto delle argomentazioni della banca- la circostanza che la società correntista, con i c.d. atti di rimodulazione, abbia riconosciuto che la banca avesse effettuato la pubblicazione sulla G.U. del comunicato di adeguamento alla citata delibera CICR e anche che abbia riconosciuto il debito formatosi -tra l'altro- con l'applicazione di interessi



anatocistici (sul punto specifico, *cfr.* oltre).

10 È fondata anche la doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto e alle spese di tenuta del conto, stante l'indeterminatezza della relativa previsione.

Il cit. art. 7, quarto comma, del contratto prevedeva che *le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Aziende di credito su piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta conto.*

Tale clausola è priva del requisito della determinabilità/determinatezza che deve permeare la commissione di massimo scoperto in quanto non soltanto non vengono specificate le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, ma neppure la misura percentuale di applicazione.

Non rileva la sopraggiunta disciplina della legge 2 del 2009, la quale ha stabilito i presupposti di liceità e applicabilità di talune clausole sostitutive della c.m.s., ma non ha certo reso lecita una previsione pattizia totalmente nulla per indeterminatezza.

Analogamente e sulla base del medesimo ragionamento deve ritenersi nulla la previsione del citato art. 7, quinto comma, che prevede che gli stessi criteri debbano essere applicati alle *spese di conto*.

11. Con la prima memoria depositata in data 19 ottobre 2015 la banca ha prodotto in giudizio due atti di *rimodulazione e rientro su esposizione in conto corrente*, stipulati in data 8 aprile 2015 e relativi a due differenti esposizioni debitorie (di euro 50.000 e euro 200.000), a loro volta aventi origine in altrettanti



contratti di affidamento, stipulati entrambi in data 2 luglio 2014 (docc. D ed E) .

La convenuta ha sostenuto che con essi la parte attrice non soltanto avrebbe operato un'espressa ricognizione del debito oggetto degli affidamenti ottenuti e rinunciato a qualsiasi eccezione o riserva relativamente agli stessi, ma avrebbe altresì rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del Conto Corrente»...anche con riguardo...«al computo degli interessi a far data dall'accensione del rapporto di Conto Corrente, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse (cfr. pagg. 3-4 memoria I, depositata 8 aprile 2015).

Da tale rinuncia deriverebbe l'infondatezza della domanda attorea.

Tale doglianza è infondata e non può essere accolta.

Come correttamente sostenuto da parte attrice, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato, anche di recente (cfr. Cass. 18 ottobre 2018, n. 26168), che, essendo la nullità negoziale rimedio posto a tutela anche di interessi pubblici, se l'atto processuale dispositivo di una parte dovesse intendersi in grado non soltanto di rinunciare all'azione, ma anche ai diritti conseguenti alla declaratoria di nullità, nel senso di precludere definitivamente anche ogni futuro intervento giudiziale, rimarrebbe travolta anche la ratio che è sottesa alla rilevabilità d'ufficio della nullità stessa, come in generale di tutte le eccezioni in senso lato, rilevabilità funzionale ad una concezione del processo che "trae linfa applicativa proprio nel valore di giustizia della decisione" (così, d'altro canto, Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242), e attenta all'essenza della categoria della nullità, che "risiede nella



tutela di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo" (così Cass. Sez. U, 04/09/2012, n. 14828).

Alla luce di tali considerazioni, deve senz'altro riconoscersi in capo a parte attrice il diritto di agire in giudizio al fine di far valere la nullità delle clausole contrattuali, a prescindere da qualsivoglia rinuncia da essa manifestata.

La ricognizione di debito ha la funzione di invertire l'onere della prova dell'inesistenza o dell'invalidità, parziale o totale dell'obbligazione sul debitore.

Nella specie la correntista ha dedotto, del tutto fondatamente, l'invalidità della obbligazione (in ordine a vari profili) sulla base della quale si è determinato un saldo finale.

Tale rilievo (o eccezione) non è impedita dalla accertata ricognizione di debito relativa al dato fattuale del saldo, in conformità al principio per cui, in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca e il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (*cfr.* Cass., 1 dicembre 2016, n. 24546).

Le pattuizioni contenute nei contratti di affidamento, peraltro, possono valere a integrare, dalla stipula in poi, la fonte negoziale del rapporto tra le parti, con sostituzione delle pattuizioni nulle.

12. Quanto alla domanda di usurarietà del tasso, occorre muovere dal rilievo che l'attrice non ha svolto sul punto allegazione alcuna, tanto da potersi ritenere che la domanda di usura possa essere frutto di un mero refuso nella redazione dell'atto introduttivo.



In sede di precisazione delle conclusioni, la relativa domanda non è stata riproposta sicché, tutto considerato, deve ritenersi che la domanda di nullità per usura non sia stata effettivamente proposta.

13. Circa la duplice eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta occorre precisare come il giudizio abbia a oggetto, in primo luogo, l'accertamento della nullità delle clausole individuate dall'attrice e delle partite debitorie e creditorie relative al rapporto di c/c in esame e, conseguentemente, la determinazione del saldo effettivo del conto corrente e la condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili.

L'azione di accertamento della nullità, ai sensi dell'art. 1422 c.c., è imprescrittibile, mentre ciò che può prescriversi è il diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente, diritto soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Non trova applicazione in materia la prescrizione breve quinquennale stabilita dall'art. 2948, n. 4), c.c. che fa riferimento a prestazioni di pagamento e in particolare *agli interessi e in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi*, mentre il diritto di ripetizione del correntista trova la propria ragione giustificatrice nella circostanza che gli importi richiesti siano indebiti, mentre il diritto di credito derivante da un'obbligazione di pagamento scaturisce da importi *dovuti*.

Conseguentemente, in coerenza con il consolidato orientamento formatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24410 del 2010, al fine di accertare l'eventuale intervenuta prescrizione e determinare il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale dovrà -essendo riconosciuta



dalla banca l'esistenza dell'apertura di credito- previamente verificarsi la natura solutoria o ripristinatoria della natura dei versamenti eseguiti dal correntista, operazione che dovrà essere compiuta dal c.t.u. eventualmente nominato salvo diversa volontà delle parti di addivenire ad una determinazione convenzionale.

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (Cass., ord. 26 settembre 2019, n. 24051).

14. Dovendo la causa proseguire per la determinazione del saldo dare/avere, non v'è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria



istanza, eccezione e deduzione,

1. dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 7 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi del contratto del 13 aprile 1992 che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese in misura pari alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza e, per l'effetto,
2. dichiara che in forza di tale contratto non sono dovuti interessi ultralegali, (ma solo interessi nella misura prevista dall'art.1284 c.c.) né interessi anatocistici, spese e commissioni di massimo scoperto;
3. provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

Il giudice

Enzo Luchi

